

**PROVINCIA DI TRENTO**

***Comune di Croviana***

**Regolamento per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori a canne fumarie, in applicazione dell'art 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).**

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 28.3.2014

Il Segretario comunale

Dott. Rino Bevilacqua

# **Regolamento per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori Ecanne fumarie- , in applicazione dell'art 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).**

## **Art. 1**

### ***Oggetto, finalità e ambito di applicazione***

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con qualsiasi tipo di combustibile, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori siti nelle abitazioni di uso civile, in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività, nonché per impianti a servizio di attività commerciali ed artigianali, di qualsiasi potenzialità.
4. La pulizia delle canne fumarie è obbligatoria.

## **Art. 2**

### ***Modalità e scadenze per la pulitura***

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile, sono controllati e puliti:
  - a) ogni 40 quintali di combustibile solido (legna, cippato..) e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
  - a1) ogni 20 quintali di combustibile solido (pellets) e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
  - b) almeno una volta all'anno per combustibile liquido: gasolio ( si rammenta il controllo annuale anche dei fumi)
  - c) almeno una volta ogni tre anni per combustibile liquido: gpl e kerosene ( si rammenta il controllo annuale anche dei fumi)
  - d) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a-b-c), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.
3. Durante l'intervento di pulizia delle canne fumarie, il soggetto tenuto alla pulizia del camino, o lo spazzacamino, avrà cura di controllare che le canne fumarie non presentino crepe o cedimenti strutturali, in particolare nei tratti che attraversano le soffitte, le coperture ed alla base del tetto. Avrà cura di controllare inoltre che i portelli di controllo presentino solida ed ermetica chiusura verso l'esterno. I depositi di materiale di qualsiasi genere, in cantine e soffitte, devono distare almeno un metro dalla canna fumaria.

## **Art. 3.**

### ***Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.***

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.
2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile in calce a questo regolamento. Il registro va esibito agli incaricati comunali del controllo ed ai Vigili del fuoco.
3. Il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto può avvalersi di spazzacamino, regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane. In tal caso l'annotazione del registro è effettuata dallo spazzacamino.

4. È vietato bruciare il camino, inteso come dar fuoco volontariamente alla canna fumaria per accelerarne la pulizia.

#### **Art. 4**

##### ***Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione***

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, e segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

#### **Art. 5**

##### ***Attuazione***

1. Il Comune potrà in ogni momento prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell'ambito del registro dei controlli.
2. Nel caso di intervento dei VVF per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, il Sindaco può ordinare che la pulizia del camino sia svolta con frequenza maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento
3. Il Sindaco prevede ogni anno la pubblicazione all'albo pretorio, di un elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, per la pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile.

#### **Art. 6**

##### ***Controllo***

1. Il Comune attiverà dei controlli a campione per la verifica della pulizia del camino e per il rispetto della disciplina del presente regolamento.
2. La compilazione del registro di cui all'art. 3 è obbligatoria per ogni camino

#### **Art. 6**

##### ***Sanzioni***

1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda da euro 50,00 fino a euro 150,00.=. L'ammenda di euro 150,00 è comunque comminata con ordinanza del Sindaco a chi contravviene il comma 4 dell'art.3.

#### **Art. 7**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore a pubblicazione avvenuta